DISCIPLINA DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Art. 14

Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita

I fondi pensione di cui all'art. 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ne' all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo di imposta. I fondi pensione sono soggetti ad una imposta sostitutiva pari allo 0,125 per cento del valore dell'attivo netto del fondo, determinato secondo i criteri di cui all'art. 17, calcolato come me- dia dei valori risultanti dai prospetti periodici di cui al medesimo art. 17, tenendo anche conto dei periodi in cui il fondo non ha valore perche' avviato o cessato in corso di anno. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77. Per l'anno 1993 l'attivo netto del fondo e' valorizzato secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 16 ed il versamento dell'imposta sostitutiva e' eseguito entro il secondo mese successivo a quello di emanazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), con una maggiorazione, a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento decorrente dal termine previsto dal comma 3. I versamenti d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'anno 1993 da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva fino a compensazione. Nel caso di fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, l'imposta sostitutiva per il fondo e' corrisposta dalla societa' o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituito.

Versione in vigore dal 10 febbraio 1994, non più in vigore dal 17 agosto 1995 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle forme pensionistiche complementari
Estremi	Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-124-1993/art-14-regime-tributario-dei-fondi-pensione-in-regime-di-contribuzione/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it